



Il Sindacato dei Poliziotti

Roma, 20 Marzo 2018

Editoriale: Post-Riordino: Ruoli Tecnici

Prosegue l'impegno del SIAP ad evidenziare e sottoporre, in fase di discussione e confronto sui decreti correttivi al decreto legislativo 95/2017, le inevitabili forse criticità riscontrate nella primissima fase attuativa del riordino. Così come fatto per il ruolo ispettori, proponiamo quanto

emerso dal confronto sui posti di lavoro e già segnalato in varie occasioni ai competenti uffici del Dipartimento della P.S. Di seguito sono verificabili gli interventi dall'ultimo del 7 marzo u.s. Prot. 55/SG/18 ai precedenti. Sempre nell'ottica di una concreta e fattiva collaborazione, a nostro avviso, sarebbe auspicabile, in fase di elaborazione dei decreti correttivi, creare un transito per gli appartenenti del ruolo ordinario in possesso di lauree in scienze infermieristiche, applicati c/o le sale mediche della Polizia di Stato, con-



sentendogli di entrare, visto anche l'esiguo numero, a far parte dei ruoli tecnici settore infermieristico. Ciò agevolerebbe, in futuro, una progressione nel ruolo degli Ispettori Tecnici, rispondendo così ad una delle principali qualità caratterizzanti il riordino: la progressione in carriera in maniera fluida e lineare. **Relativamente al primo incontro sui cosiddetti "decreti correttivi" del 14 marzo u.s. abbiamo declinato, per tutti i complessi aspetti della discussione concernente il Ruolo Tecnico, ad un successivo e mirato incontro, reiterando fermamente tale richiesta già formalizzata nella nota della Segreteria Nazionale del 7 marzo u.s., le cui tematiche, già inoltrate nei mesi scorsi al Vice Capo, sono di seguito riassunte in ordine cronologico.** Athena

- **Nota del 28 Settembre 2017** a firma del Segretario Generale Tiani, inviata al Vice Capo della Polizia Pref. Alessandra Guidi ed avente ad oggetto: *Concorso interno per l'accesso alla qualifica di Vice Ispettore Tecnico della Polizia di Stato di cui all'art.2 comma mm) del Decreto Legislativo 29 maggio 2017, n.95, concernente le Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di Polizia, ai sensi dell'art. 8 comma 1, lett. a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione della P.A.*

Signor Prefetto, come anticipatoLe per le vie brevi e già oggetto di discussione nelle fasi di confronto sul riordino delle carriere, questa Segreteria Nazionale, facendo seguito alla nota del 7 agosto u.s., esplicita di seguito alcune problematiche che resterebbero irrisolte con l'attuale formulazione del testo per ciò che attiene il concorso in oggetto e le questioni attinenti al ruolo tecnico. Il primo elemento di disparità che si vuole evidenziare è la data che viene presa in considerazione ai fini della definizione dei posti in organico. Infatti, se ad un primo e superficiale esame, può apparire che nell'annualità in questione lett. c) n. 1 e lett. mm) quel personale subirebbe l'ulteriore danno, poiché si fa riferimento alla nuova tabella che riduce drasticamente l'organico anche del ruolo degli ispettori tecnici della Polizia di Stato. È chiaro quindi, che la selezione interna che l'Amministrazione è chiamata ad indire entro il 30.4.2018, essendo strettamente agganciata al nuovo organico, avrebbe, a nostro Riordino: concorso interno per Vice Ispettore Tecnico Sindacato Italiano Appartenenti Polizia Il Segretario Generale avviso, un numero di posti talmente esiguo da non garantire al personale la possibilità di accedere al ruolo superiore degli ispettori tecnici della Polizia di Stato, condannandolo a permanere nelle qualifiche funzio-

Sommario:

Editoriale

- Post-Riordino: Ruoli Tecnici **1**
- Dalla Segreteria Nazionale **1**
 - Nota del 28 settembre 2017 **1**
 - Nota del 7 novembre 2017 **2**
 - Nota del 20 novembre 2017 **4**
 - Nota del 16 febbraio 2018 **4**
 - Nota del 7 marzo 2018 **5**

Dal territorio

- Viterbo – Concorso interno per titoli alla qualifica di vice sovrintendente tecnico. Osservazioni **6**



nali più basse e, ancor peggio, ad entrare a far parte del non meglio definito "settore supporto logistico". In secondo luogo, riteniamo che la mancata previsione di aliquote di posti riservati, per esempio ai sovrintendenti tecnici capo, come peraltro accade nell'omologo concorso interno per vice ispettore dei ruoli ordinari, allorquando siano definite riserve di posti per i sovrintendenti capo, costituisca il secondo punto di disparità di trattamento. Invero, la normativa di cui alla colonna B) del decreto riferito al personale tecnico, oltre alla generica e sibillina affermazione per cui la selezione è riservata "in via prioritaria,

al personale dei ruoli tecnici e tecnico-scientifici" non fornisce ulteriori specifiche, lasciando aperta la possibilità che anche il personale del ruolo ordinario possa, in via marginale, accedere al concorso. Ecco, quindi, che in assenza di una modifica nei decreti correttivi il personale tecnico vedrà le possibilità di diventare ispettore tecnico ancor più ridotte. Ulteriore tema scottante è costituito dalla previsione del "possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado o di titolo abilitante l'esercizio di professione tecnico scientifico" quale requisito di accesso al concorso interno in quanto se torniamo con la memoria al 2008, potremo rammentare la selezione a 266 posti di vice perito tecnico per la quale l'Amministrazione di concerto con il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca Scientifica, ha previsto una tassativa lista di titoli di studio che comportò l'esclusione di migliaia di colleghi dal concorso. La normativa presente, invece è del tutto generica; quindi al fine di fornire rassicurazioni al personale, questa O.S. chiede di fornire delucidazioni sul titolo di studio che l'Amministrazione indicherà sul bando di concorso. Premesso ciò si riassumono le perplessità del personale interessato in merito all'attuale formulazione delle procedure previste per il concorso interno per l'accesso alla qualifica di Vice Ispettore Tecnico della Polizia di Stato di cui all'art. 2 comma mm) del Decreto Legislativo 29 maggio 2017, n. 95: - le disposizioni transitorie del suddetto provvedimento di fatto precludono alla maggior parte degli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti tecnici di accedere alle qualifiche superiori del ruolo degli Ispettori tecnici della Polizia di Stato per i seguenti motivi: 1. riduzione dell'organico previsto per il futuro ruolo tecnico che, di fatto, rappresenta una sensibile diminuzione dei posti da mettere a concorso (a copertura di quelli disponibili al 31/12/2017), difatti, la quasi totalità degli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti tecnici non potrà in concreto accedere al ruolo superiore (anche in considerazione dell'elevata età media del personale tecnico) e si ritroverà, sino a fine carriera, inquadrato nel nuovo settore supporto-logistico (una specie di settore serbatoio dal quale attingere persone per le più disparate incombenze). A titolo esemplificativo potrebbe accadere che uno specialista in informatica, possa essere assegnato all'ufficio automezzi a svolgere mansioni completamente diverse, con la dispersione delle professionalità acquisite negli anni. 2. mancata previsione di aliquote di posti riservati ai sovrintendenti capo tecnici ed ai sovrintendenti tecnici, come al contrario stabilito nel concorso interno per vice ispettore allorquando sono espressamente previste riserve di posti per gli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti. Nella predetta disposizione transitoria di cui al D. lvo 95- /2017 è stato previsto che il concorso in questione sarà riservato in via prioritaria al personale dei ruoli tecnici (di tutto il ruolo tecnico, da Agente Tecnico a Sovr. Capo T.) senza specificazione di ulteriori riserve. Addirittura vi è la possibilità, incomprensibile, che personale del ruolo ordinario possa partecipare al concorso, il tutto in spregio all'uniforme di trattamento rispetto ai ruoli del personale che espleta attività di polizia in senso stretto. Si chiede, pertanto, che in sede di emanazione dei decreti attuativi di cui al D. lgs 95/2017 vengano previsti dei correttivi idonei a superare le criticità sopra evidenziate. 3. titoli specifici: sarebbe auspicabile prevedere nel futuro bando un punteggio aggiuntivo per il partecipante che possiede un titolo di studio specifico per il settore per cui concorre. Si chiede, pertanto, che in occasione dell'emanazione dei decreti attuativi di cui al D. lgs 95/2017 siano previsti dei correttivi idonei a superare le criticità sopra evidenziate.

- **Nota del 7 novembre 2017** a firma del Segretario Generale Tiani, inviata all'Ufficio per le Relazioni Sindacali avente ad oggetto: Decreto legislativo 29 maggio 2017, n.95, concernente le Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di Polizia, ai sensi dell'art. 8 comma 1, lett. a), della legge agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione della P.A. - Criticità relative ai Ruoli Tecnici della Polizia di Stato

Con la presente questa Segreteria Nazionale, sempre preservando quello spirito costruttivo che ha animato da sempre l'attività sindacale, anche e soprattutto in previsione dei successi incontri che si avranno per il ruolo tecnico, rappresenta una serie di osservazioni e criticità, segnalate dal personale appartenente ai ruoli tecnici. Va premesso, infatti, che nel D.lgs in oggetto, l'unicità del settore (logistico) e l'assenza di profili e fino al ruolo sovrintendenti, esprime chiaramente la volontà di unificare funzioni e compiti, con la perdita di tutti i profili, in quanto molti di essi non sono più aderenti alla realtà odierna. Successivamente però, la settorialità e il profilo viene resa obbligatoria, anche in funzione del titolo specifico per l'accesso al ruolo degli Ispettori (disp. transitorie punto mm) e che impedisce un'equa progressione in carriera, rispetto alla corrispettiva qualifica del ruolo ordinario, per il quale è richiesto il diploma di scuola superiore generico; tuttavia all'interno del settore prescelto, la progressione di carriera è ulteriormente limitata dai numeri corrispondenti alle vacanze di organico previste per quel profilo concorsuale. Va an-

che chiarito relativamente all'art.42 del DPR 337/82 se con l'eliminazione dei settori e dei profili, le mansioni degli Ufficiali e degli Agenti di P.G. siano esercitate limitatamente alle funzioni, precisando in ogni caso che la settorialità riguarderà solo il ruolo ispettori e che il profilo è previsto, infatti, solo nella qualifica di V. Isp. Tecnico, Isp. Tecnico, Isp. Capo Tecnico e non per gli Isp. Superiori e i Sostituti direttori tecnici. Ciò anche in funzione di quella diversificazione anche presente a livello formale, rispetto alle direttive generali poste in essere, riguardo al nuovo sostantivo "tecnico", che viene abbinato dalla qualifica di Agente a quella di Ispettore Superiore, mentre ricompaiono le vecchie denominazioni antecedenti al riordino, per la qualifica di Sostituto direttore tecnico e per quelle del ruolo funzionari, che saranno direttori tecnici e non commissari tecnici. Partendo dai ruoli base **Agenti, Assistenti e Sovrintendenti Tecnici**, nello specifico delle progressioni di carriera nella fase transitoria, vogliamo evidenziare che, pur condividendo l'anacronismo di alcune settorialità, motivo per il quale è stato istituito un unico nuovo settore professionale denominato logistico e nel quale confluiranno tutti gli operatori fino al Sovrintendente Tecnico Capo, non sarebbe proficuo accantonare le professionalità acquisite da quel personale nei passati decenni, tantomeno non prevedere apposite procedure di sanatoria nei confronti di chi, in quegli anni, è risultato idoneo ma non vincitore di concorso, per una presunta settorialità. Ad oggi, infatti, quello che è sembrato a quei tempi come una irragionevole discriminazione, si presenta invece come un'enorme beffa, poiché tutti gli operatori idonei che non hanno potuto accedere al ruolo superiore, per una fantomatica settorialità e/o specificità, improvvisamente si ritrovano coinvolti in un unico calderone. Corre l'obbligo evidenziare che gli idonei non vincitori di concorso, una stima di appena 150 unità, hanno superato una prova selettiva scritta e per titoli, da cui sono scaturite delle graduatorie, che dovrebbero essere esclusivamente integrate a ruolo di Vice Sovrintendente Tecnico per cui si è concorso e che potrebbero far risparmiare all'Amministrazione esborsi superflui, per le future procedure concorsuali selettive. Le disposizioni transitorie prevedono a tutt'oggi l'accesso al ruolo dei Sovrintendenti Tecnici così come descritto: "Per le vacanze al



31.12.2016 900 posti disponibili per l'accesso alla qualifica di Vice Sovrintendente Tecnico si provvede tramite numero 3 concorsi per titoli da espletarsi con modalità telematiche di 300 posti ciascuno da bandire entro il 30/12/2017, 2018 e 2019 riservato agli Assistenti Capo Tecnici garantendo agli stessi il mantenimento della sede di servizio". Poiché l'attuale pianta organica degli Agenti e Assistenti tecnici è stimata a circa 3000 unità (tra cui circa 919 circa Ass. Tecnici e 1536 Ass. Capo Tecnici), non è chiaro il percorso di carriera per i restanti 2000 appartenenti, che non rientreranno nella precitata procedura concorsuale transitoria, considerando che a regime non verrà garantita la sede di servizio. Andrebbe opportunamente valutato un aumento dei posti messi a concorso durante il periodo transitorio, visto che le dotazioni organiche previste nella tabella 2 Articolo 3, co. 1 saranno vigenti a regime a decorrere dallo 01/01/2027, per tutti i Ruoli da Agente Tecnico a Sost. Direttore Tecnico. Entrando nelle disposizioni transitorie per l'accesso al ruolo dei **Vice Ispettori Tecnici** esse riportano: "Concorso per soli titoli il cui numero di posti è determinato dal 50% dei posti disponibili al 31/12/2017 da bandire entro il 30 aprile 2018 e riservato, in via prioritaria, al personale tecnico tecnico-scientifico in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado o di titolo abilitante l'esercizio di professioni tecnico-scientifiche." Le criticità da rilevare anche per questo ruolo sono molteplici: dapprima si evidenzia come l'amletica riserva per il ruolo Sovrintendenti, non venga neppure presa in considerazione; difatti i posti messi a concorso per il nuovo ruolo degli ispettori tecnici constano di 900 unità. Al 31/12/2017 saranno in ruolo circa 400 unità, di conseguenza le vacanze si attesteranno a circa 500 posti, quindi si stima che i beneficiari siano il 50% di questi 500 posti, ovvero nell'ordine di 250 unità. Sarebbe quindi suggeribile, per equità di trattamento, applicare gli stessi principi, ovvero bandire un concorso interno nella fase transitoria, ove riservare il 70% dei posti attraverso concorsi per titoli con mantenimento della sede di servizio (definendo questo importante aspetto in maniera espressa ed inequivocabile come per il ruolo ordinario), di cui il 50% dei posti del predetto 70% riservato ai Sovrintendenti Tecnici Capo. Altresì considerato l'attuale organico dei Sovrintendenti tecnici (circa 59 Vice Sovr. Tecnici, 253 Sovr. Tecnici e 1409 Sovr. Capo), sarebbe opportuno, anche in analogia con il ruolo ordinario, riservare un'aliquota di posti al personale del precitato ruolo, in previsione del paventato concorso pubblico per 330 vice ispettori tecnici, che verrà verosimilmente bandito per la fine dell'anno in corso. Concludendo con gli Ispettori Capo, secondo quanto previsto dal punto cc delle norme transitorie del D.lgs. in questione, accederanno alla qualifica di Ispettore Superiore Tecnico (attualmente circa 30 unità), mantenendo le prerogative dell'art.31-bis del DPR 337/82, ma non sono specificati i numeri rispetto alle annualità 2013 e 2015 ed in particolare non è stata prevista alcuna possibilità concorsuale, che consenta di accedere alla qualifica di Sostituto Direttore Tecnico (attualmente circa 127 unità), anche in previsione della vacanza nella qualifica a seguito di coloro che passeranno al ruolo funzionari. Va, infatti, ricordato che tutti gli Ispettori Capo Tecnici (attualmente appena 245 unità circa), non provengono dal riordino del 1995 ma sono vincitori di due concorsi per titoli ed esami per il passaggio nel ruolo sovrintendenti e ispettore e che hanno già maturato nella qualifica di capo, a gennaio 2017, rispettivamente 5, 6 e 7 anni. Stante quanto sopra, ci si auspica che tutte le osservazioni e criticità esposte con la presente, siano prese in considerazione quale riferimento esplicito sul quale sviluppare i decreti corret-



tivi, considerando soprattutto in linea generale che il D.M. del 18/7/1985 con il quale sono stati individuati settori, profili e funzioni del ruolo che espleta attività tecnica-tecnica scientifica e sanitaria, dovrà essere riscritto fotografando in modo chiaro il cambiamento previsto dall'attuale riordino. Nell'attesa di un urgente riscontro si porgono deferenti saluti.

- **Nota del 20 novembre 2017** a firma del Segretario Generale Tiani, inviata all'Ufficio per le Relazioni Sindacali ed avente ad oggetto: Schema di decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza recante le modalità di accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti tecnici della Polizia di Stato mediante concorsi interni per titoli. **OSSERVAZIONI.**

Questa Segreteria Nazionale, in seguito alla bozza dello schema di decreto in oggetto trasmesso a questa O.S. il 9 novembre 2017, giudica positivamente nel complesso le linee guida contenute ed espone con la presente una serie di osservazioni finalizzate a completare e migliorare, in maniera costruttiva, i contenuti del disposto. In prima battuta si osserva che lo stesso non terrebbe conto della valutazione espressamente prevista invece all'art 5 punto g del Bando di Concorso per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente del ruolo ordinario, ossia "superamento della prova selettiva in precedenti analoghi concorsi ... punti 5". Tale differenziazione tra ruoli omogenei seppur eterogenei nella specificità, appare una palese sperequazione di trattamento anche e soprattutto in considerazione del fatto che molti degli

idonei non vincitori, a decorrere dall'anno 2010/2011, non hanno potuto accedere al ruolo superiore per una "settorialità e/o specificità", di colpo scomparsa nel novello decreto legislativo. Sarebbe quindi opportuno, per equità di trattamento, inserire al punto L la previsione in epigrafe indicata, in analogia a quanto previsto per il ruolo ordinario, prendendo tuttavia in considerazione tutti gli idonei non vincitori dei pregressi concorsi per titoli ed esami. Riguardo l'art.7 comma 1 lettera f della bozza in esame, contempla quali titoli attinenti alla formazione professionale del candidato "quelli organizzati dall'Amministrazione della Pubblica Sicurezza o da Altre Amministrazioni od Organismi, presso i quali dipendente presta servizio"; a tale proposito, si propone di rimodulare tale dicitura e prevedere l'inserimento di titoli quali ECDL e similari del computer, anche se effettuati presso altre strutture e di propria iniziativa, in virtù del fatto che nei pregressi concorsi si dava una valutazione di 6 punti alla patente europea del computer, senza contare che nei ruoli ordinari la conoscenza informatica viene ritenuta elemento qualitativo e qualificante, a differenza del ruolo tecnico, in cui non verrebbe presa neanche in considerazione. Altresì sarebbe auspicabile, nelle previsioni dei titoli afferenti a valutazione, includere eventuali attribuzioni di ufficiale di p.g., seppur a carattere temporaneo, ovviamente con la valutazione che la Commissione Esaminatrice riterrà opportuna. Infine, pur accogliendo favorevolmente la valutazione del titolo di studio, tra i titoli di cui all'art.7 del prefato schema, emergerebbe una disparità di valutazione con quanto previsto per il medesimo ruolo ordinario dei Vice Sovrintendenti, ove vi è una doppia valutazione che va dai 3 punti agli 8 punti.

- **Nota del 16 febbraio 2018** a firma del Segretario Generale Tiani avente ad oggetto: Schema di decreto del Ministero dell'Interno recante "Determinazioni delle dotazioni organiche dei settori d'impiego e del personale tecnico scientifico e tecnico, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, come modificato dal decreto legislativo 29 maggio, n. 95": **OSSERVAZIONI.**

In riferimento alla bozza dello schema di decreto in oggetto, questa Segreteria Nazionale esprime diverse perplessità al riguardo e fornisce con la presente una serie di osservazioni finalizzate al miglioramento del testo e soprattutto alla salvaguardia degli interessi legittimi del personale interessato e delle professionalità acquisite dagli stessi nel corso degli anni. Partendo da una delle innovazioni più significative, apportate dal decreto legislativo n. 95 del 2017 per il personale che espleta attività tecnico scientifica, e cioè l'unificazione dei singoli settori di impiego nell'unico settore Tecnico Logistico, nello specifico il superamento dei 124 profili professionali, con recuperi di efficienza ed in linea con i principi della legge, la predetta unificazione comprime troppo a parere del SIAP, i variegati profili nell'unico settore Logistico. Tuttavia qualora l'Amministrazione voglia perseguire tale orientamento la stessa dovrà inequivocabilmente prevedere apposite procedure di "sanatoria" nei confronti di chi, nei precedenti anni, è risultato idoneo ma non vincitore di concorso per una presunta settorialità (concorso riservato). Entrando ancor più nel merito, la dotazione organica dei Sovrintendenti Tecnici è stata determinata dall'emanando decreto ai sensi dell'art. 3 in 1838 unità a cui vanno ad aggiungersi in sovrannumero le 900 unità derivanti dai tre concorsi di nuova previsione, ma non è specificato la progressione di carriera per i circa 1800 operatori che rimarranno nel ruolo degli Agenti ed Assistenti Tecnici. Poiché il principio ispiratore del "riordino delle carriere" è quello di garantire una carriera aperta dalla base per qualsiasi appartenente alla Polizia di Stato, quanto previsto nello schema in argomento non lascia intravedere per questi dipendenti alcun tipo di avanzamento né prossimo, né futuro. Questa O.S., pertanto, al fine di garantire una giusta ed equa progressione di carriera per i suddetti 1800 Agenti/Assistenti Tecnici, propone che vengano messi a concorso, durante la fase di transitoria, ulteriori 600 posti al fine di determinare la dotazione orga-

nica dei Sovrintendenti Tecnici in 2438 anziché 1838. Sulla scorta delle argomentazioni in premessa fatte e considerando il notevole decremento delle unità destinate al ruolo tecnico si chiede inoltre che la pianta organica degli Agenti ed Assistenti Tecnici sia determinata in 2200 unità e non 1905 come previsto dall'art.2 del succitato decreto, posto che l'attuale forza è di 2679. Riguardo invece la nuova dotazione organica del Ruolo degli Ispettori Tecnici della Polizia di Stato è stata determinata ai sensi dell'art. 4 del decreto in questione in 900 unità, delle quali 300 nella Qualifica di Sostituto Direttore Tecnico, anziché un totale di 1003 unità previste dal decreto legislativo 29 maggio n. 95. Al 31/12/2017 saranno in ruolo circa 500 unità e quindi le vacanze si attesteranno a circa 400 posti, stimando che i beneficiari siano il 50% di questi 400 posti, ovvero nell'ordine di 200; con i numeri sottoposti dall'Amministrazione solo il 10% dei Sovrintendenti Tecnici avrà la possibilità di avanzare di ruolo e qualifica, per i quali si disconoscono i presupposti necessari per accedere agli istruendi profili, tenuto conto che il 70% della forza effettiva del ruolo Sovrintendenti Tecnici proviene dai Settori di Informatica e Telematica. Alla luce delle suesposte considerazioni il SIAP ritiene auspicabile che la pianta organica riferita ai Vice Ispettori Tecnici sia rideterminata in almeno 1500 unità, bandendo nella fase transitoria anche in sovrannumero almeno 2 concorsi da 300 posti ciascuno. Inoltre, vista la peculiarità dei settori si propone, sia per l'istituendo nuovo profilo logistico Amministrativo (art. 4 tabella 1 del decreto in questione), sia per il profilo di infermiere, oltre ad un consistente aumento di unità, che l'accesso ai predetti profili abbia i requisiti specifici richiesti da ciascun settore, fermo restando che i soggetti provenienti dal settore infermieristico dovranno poter concorrere per tutti gli altri profili. In conclusione si chiede di valutare, sempre in relazione al profilo logistico Amministrativo, la redistribuzione all'interno di esso di un numero congruo di Funzionari Tecnici, al fine di proporzionare adeguatamente la dotazione organica della predetta qualifica rispetto alle altre del ruolo tecnico. È doveroso sottolineare che gli ampliamenti di dotazione organica e meccanismi di progressione di cui sopra, sono stati oggetto di un'attenta disamina da parte di questa O.S., in funzione anche del sistema di armonizzazione pensionistico che, per forza maggiore, porrà in quiescenza, per raggiunti limiti di età, tutto quel personale che risulterà in sovrannumero.



- **Nota del 7 marzo 2018** a firma del Segretario Generale Tiani, inviata al Vice Capo della Polizia Pref. Alessandra Guidi avente ad oggetto: Decreto legislativo 29 maggio 2017, n.95, concernente le Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di Polizia, ai sensi dell'art. 8 comma 1, lett. a), della legge agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione della P.A. SEGUITO alla nota Prot. N. 269/SG/17 del 7/11/17 sulle criticità relative ai Ruoli Tecnici della Polizia di Stato ed altre

Signora Prefetto facendo riferimento al disposto normativo in oggetto, sono pervenute a questa Segreteria Nazionale, ulteriori segnalazioni emerse dalla discordanza rilevata tra il personale degli orchestrali della Polizia di Stato, rispetto agli Ispettori tecnici, per cui i primi accederebbero direttamente alla qualifica di orchestrale di 1° livello, ovvero alla corrispondente qualifica di ispettore superiore tecnico, dopo 2 anni maturati nella precedente qualifica. Poiché al personale orchestrale viene legittimamente riconosciuta una progressione diversa, essendo dei professionisti in possesso di un titolo di studio di conservatorio equipollente alla Laurea, il SIAP ritiene che tale scelta debba per equità di trattamento essere estesa anche a tutti gli altri profili professionali del ruolo tecnico in modo tale che, ipso facto, tutti coloro che alla data del concorso siano in possesso di una laurea (triennale o specialistica) accedano direttamente a succitata qualifica. Altra diversità in tema di Lauree è stata altresì evidenziata per l'accesso al ruolo dei Funzionari Tecnici della Polizia di Stato, che avverrebbe attraverso il concorso pubblico con Laurea Magistrale e riserva di posti per gli interni in possesso di analogo titolo, diversamente da quanto previsto per il ruolo ordinario, nel quale per il personale interno è prevista la Laurea Triennale. Per quanto sopra esposto e per le note allegate alla presente del 28 settembre 2017 (Prot. N. 217/SG/17), del 7 novembre 2017 (Prot. N. 2697/SG/17), del 20/11/2017 (Prot. Nr. 288/SG/17) e del 16/02/2018 relativa alla dotazione delle piante organiche, si chiede che vengano quanto prima riaperti i lavori di confronto sul Ruolo Tecnico iniziati il 26.04.2017 al fine di sviluppare costruttivamente i decreti correttivi per sanare quanto più possibile le varie discrasie emerse sul Ruolo Tecnico della Polizia di Stato in seno al D.l. nr. 95/2017 ed in considerazione del precedente disegno di legge depositato art.1 "Delega al Governo per la revisione dell'ordinamento e delle carriere del personale della Polizia di Stato che svolge attività tecnico-scientifica o tecnica". Nell'attesa di un urgente riscontro si porgono deferenti saluti.

SIAP-Info@m@

N. 05
del 20 Marzo 2018

Direttore Responsabile

Giuseppe Tiani

**Responsabile
 di redazione**

Loredana Leopizzi

Redazione

Enzo Delle Cave

Luigi Lombardo

Massimo Martelli

Marco Oliva

Francesco Tiani

Vito Ventrella

Fabrizio Iannucci

Sede: Via delle Fornaci, 35
 00165 ROMA

info@siap-polizia.it
 0639387753/4/5

Siti web - Informazione on line

www.siap-polizia.org
 www.fuoriordinanza.com


Autorizzazione Tribunale
 di Roma
 n. 277 del 20 luglio 2005

Segreterie SIAP sul territorio

- **Latina** - Concorso interno per titoli alla qualifica di vice sovrintendente tecnico. Osservazioni

Per l'elaborazione delle note relative al personale del ruolo tecnico, la Segreteria Nazionale si è avvalsa della collaborazione di alcune strutture periferiche che hanno, con il loro contributo, agevolato il necessario lavoro di sintesi e rappresentazione ai competenti uffici del Dipartimento della P.S. A mo' di esempio si trascrive, di seguito, il contributo della Segreteria Provinciale di Latina, esemplificativa del lavoro svolto sul territorio su una tematica così articolata.

“In data 03 Gennaio 2018 l'amministrazione provvedeva, seppur con ritardo, all'emanazione del bando di concorso per titoli previsto ai sensi dell'art.2 primo comma lettera II del decreto legislativo 29 maggio 2017 nr. 95 per l'accesso alla qualifica di vice Sovrintendente Tecnico del ruolo dei Sovrintendenti tecnici della Polizia di Stato. Questa Segreteria, tuttavia, ha riscontrato subito un'anomalia sulle modalità concorsuali e precisamente, all'art 7 di prefato decreto. Lo stesso infatti, pur presentando tutte le proprie prerogative formali, è carente nella sostanziale indicazione della decorrenza giuridica che conseguiranno gli idonei vincitori di predetto concorso, diversamente da quanto puntualmente previsto nel concorso da vice sovrintendente all'art. I lett.a,b,c,d. Nello specifico, si rileva che il pregresso concorso da vice revisore tecnico per titoli ed esame a 361 posti per l'accesso al corso di formazione tecnico-professionale per la nomina alla qualifica di vice revisore tecnico del ruolo dei revisori tecnici della Polizia di Stato, di cui 107 riservati al personale con la qualifica di collaboratore tecnico capo al 31 dicembre 2005, all'art.10 prevedeva la nomina a vice revisore tecnico a decorrere dal 01.01.2006. Ciò premesso si ritiene che l'Amministrazione debba disciplinare in maniera esaustiva la parte della nomina in qualifica (del tutto assente nel bando) e di far decorrere le vacanze creatasi dal successivo anno (gennaio 2007) in considerazione del fatto che il riordino prevede, peraltro, l'unificazione dei ruoli nell'unico settore del supporto logistico almeno sino alla qualifica di Sovrintendente tecnico Capo. Infine, si segnala che la maggior parte degli Assistenti Capo Tecnici a cui è riservato il medesimo concorso sono prossimi alla pensione e che, qualora venisse applicata la vacanza dall'anno in corso, si vedrebbero costretti a desistere dal presentare la domanda in quanto non avrebbero il tempo materiale per avanzare di qualifica e soprattutto di parametro. Il Segretario Provinciale Viterbo Roberto Coletta”



**PER I TUOI DIRITTI
 SCEGLI SIAP**